

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCA, LASAGNA, MUNGARI,  
FILOGRANA, CORSI ZEFFIRELLI, VEGAS, SELLA DI  
MONTELUCE, BALDINI e BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1998

---

Norme concernenti il trattamento economico del personale  
militare in ausiliaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - I decreti legislativi n. 196, n. 198 e n. 199, tutti aventi la data del 12 maggio 1995, hanno dettato, tra l'altro, norme riguardanti il trattamento economico dei sottufficiali delle tre Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

I miglioramenti economici ivi previsti per il personale in servizio avrebbero dovuto, correttamente, essere estesi, in base alle norme vigenti, anche ai sottufficiali in posizione ausiliaria, nelle percentuali previste dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Così non è, invece, avvenuto perchè i decreti legislativi dianzi richiamati hanno inopinatamente escluso i sottufficiali collocati in ausiliaria sino al 31 agosto 1995.

Si è trattato di una esclusione in palese contrasto con il quadro normativo vigente in tema di trattamento economico da praticare nei confronti dei sottufficiali dell'ausiliaria. Questi, giova ricordare, sono militari «costantemente a disposizione del Governo» per essere impiegati all'occorrenza sia presso l'Amministrazione di appartenenza, sia presso altre Amministrazioni che ne facciano richiesta.

Essi sono, peraltro, soggetti a limitazioni e vincoli particolari che ne condizionano fortemente la libertà di azione propria di ogni cittadino.

Proprio in relazione a tale *status* la legge ha loro riconosciuto il diritto ad uno specifico trattamento economico (la c.d. indennità di ausiliaria) collegandolo, sia pure in una misura percentuale ridotta, a quello fondamentale ed accessorio, spettante, nel tempo, al pari grado ed anzianità che si trovava in servizio attivo. In merito a tale par-

ticolare trattamento il Ministro della difesa ha recentemente affermato, correttamente, che l'indennità di ausiliaria non costituisce un privilegio per i militari, ma un giusto corrispettivo che compensa, tra l'altro, e soltanto in parte, i più bassi limiti di età che, a causa del particolare servizio da espletare, debbono essere imposti al personale militare.

Comparando, infatti, l'arco temporale della carriera di un militare a quello di un dipendente pubblico civile, si coglie subito l'esistenza di un notevole divario, a tutto vantaggio del dipendente civile, che può contare su una maggiore permanenza in servizio, con i connessi vantaggi di natura economica che da ciò derivano.

Con l'articolo 31, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 198 e con l'articolo 71, comma 3, del decreto n. 199 del 1995, escludendo l'estensione dei benefici economici al personale in ausiliaria, è stato, pertanto, commesso un sostanziale, pesante atto di ingiustizia che ha penalizzato gravemente le aspettative legittime di una benemerita categoria di personale. È stata svuotata, praticamente e in modo sostanziale, di contenuto la promessa, fatta per legge, di assicurare a detto personale un trattamento particolare che, come dianzi affermato, lungi dal poter essere considerato un privilegio, costituisce, invece, un doveroso riconoscimento.

Pari ingiustizia è stata, in tempi più recenti, consumata nei confronti di alcune categorie di ufficiali delle tre Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e della Guardia di finanza, in ausiliaria.

Infatti, il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 334 del 1997 ha concesso ai tenenti generali e maggiori generali in servizio,

per gli anni 1996 e 1997, un'indennità di posizione pensionabile, escludendo, però, espressamente l'attribuzione di tale indennità ai tenenti generali e ai maggiori generali in ausiliaria; e ciò nonostante la natura stipendiale della indennità in parola.

La norma è stata prorogata sino al 31 dicembre 1998 con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Ciò è accaduto proprio in concomitanza di provvedimenti che hanno, in modo più compiuto, disciplinato l'istituto dell'«ausiliaria», arricchendolo di nuovi contenuti e di pesanti vincoli con correlate sanzioni (cfr. in particolare, i decreti legislativi n. 165 del 1997 e n. 498 del 1997).

Era lecito, invero, attendersi che, anche sul piano economico, la permanenza nella posizione dell'ausiliaria avrebbe avuto doverosi riconoscimenti.

Sono state, purtroppo, disattese, ancora una volta, le aspettative dei militari in ausiliaria, frustrando e stravolgendo le norme contenute nelle leggi 19 maggio 1986, n. 224, e 27 dicembre 1990, n. 404, e nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Esse prevedono, in via generale, l'attribuzione di una indennità annua lorda pari all'80 per cento (percentuale destinata a ridursi al 70 per cento) della differenza tra il trattamento provvisorio percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio.

Evidentemente, a suo tempo, il legislatore, nell'emanare le suddette norme attributive di trattamenti economici futuri, voleva correttamente compensare il personale militare in ausiliaria mediante l'aggancio del trattamento provvisorio ai trattamenti retributivi (ivi comprese tutte le indennità) corrisposti ai pari grado in servizio. E ciò proprio per i più bassi limiti di età loro imposti per il collocamento a riposo (limiti inferiori dai 4 ai 12 anni rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici) e per la loro costante disponibilità al servizio sancita per legge.

A porre parzialmente riparo a queste gravi situazioni venutesi a determinare e per

attenuare i motivi di vivo disagio e il senso di frustrazione profonda che comprensibilmente serpeggia in questa benemerita categoria di personale militare, soccorre la presente iniziativa che si augura possa trovare adeguato, pronto consenso da parte di tutte le forze politiche.

\* \* \*

I possibili destinatari della norma proposta sono quei sottufficiali che, anteriormente al 1° settembre 1995, si trovavano nella posizione dell'ausiliaria e che, inopinatamente, sono stati esclusi da qualsiasi beneficio ai fini dell'adeguamento dell'indennità di ausiliaria.

La metà circa dei sottufficiali in ausiliaria, alla data del 1° luglio 1998, essendo cessati dal servizio posteriormente al 1.09.95, hanno fruito degli adeguamenti della propria indennità di ausiliaria ai sensi dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 198, e 199.

Gli esclusi dall'adeguamento in parola, perchè cessati dal servizio anteriormente al 1° settembre 1995 e ancora in ausiliaria alla data del 1° luglio 1998, ammontano a circa 15.750 unità, così suddivisi:

Esercito, Marina, Aeronautica	8.750 unità
Carabinieri	3.500 unità
Guardia di finanza	3.500 unità

Essendo, per l'anno 1998, l'entità dei miglioramenti da corrispondere, per ciascuna unità, di circa 1 milione di lire annue (pari al 79 per cento dell'entità dei miglioramenti concessi al personale in servizio al 1° settembre 1995), l'onere per detto anno, comprensivo degli oneri riflessi, ammonta a complessive lire 4.375 milioni (8.750 unità: 2 x 1 milione) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (esclusa l'Arma dei carabinieri).

Sempre per lo stesso anno 1998, l'onere riguardante i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ammonta a complessive lire 1.750 milioni (3.500 unità: 2 x 1 milione). Per i

sottufficiali della Guardia di finanza, sempre per l'anno 1998, l'onere è di lire 1.750 milioni (3.500 unità: 2 x 1 milione). I dati predetti sono comprensivi degli oneri riflessi.

Per gli anni 1999 e 2000 nel calcolo dell'onere va tenuta presente anche la diminuzione della percentuale prevista per il computo della indennità di ausiliaria, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1997 (78 per cento, per l'anno 1999; 77 per cento, per l'anno 2000).

Per l'anno 1999 l'onere sarà il seguente:

per i sottufficiali delle tre Forze armate L. 8.662 milioni (esclusa l'Arma dei carabinieri) (8.750 unità x 990.000 lire)

per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri L. 3.465 milioni (3.500 unità x 990.000 lire)

per i sottufficiali della Guardia di finanza L. 3.465 milioni (3.500 unità x 990.000 lire)

L'onere complessivo, per detto anno, ammonta, quindi, a lire 15.582 milioni circa (comprensivo degli oneri riflessi).

Per l'anno 2000 l'onere sarà:

per i sottufficiali delle tre Forze armate L. 8.575 milioni (8.750 unità x 980.000 lire)

per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri L. 3.430 milioni (3.500 unità x 980.000 lire)

per i sottufficiali della Guardia di finanza L. 3.430 milioni (3.500 unità x 980.000 lire)

L'onere complessivo, per detto anno, è di lire 15.435 milioni circa (comprensivo degli oneri riflessi)

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo unico del presente disegno di legge è stato quantificato, effet-

tuando la suddivisione delle unità di personale interessato nei due gradi (tenente generale e maggiore generale e gradi corrispondenti).

Pertanto l'onere complessivo, espresso in miliardi, risulta come segue:

Tenenti generali e gradi corrispondenti 46 unità x 18.960 = 0,87

Maggiori generali e gradi corrispondenti 143 unità x 14.220 = 2,000

Totale 2,87

Oneri riflessi 0,7

3,57

Poichè la decorrenza del provvedimento è il 1° luglio 1998, l'importo si riduce, per l'anno 1998, a lire 1.785 milioni.

L'onere annuo è destinato a decrescere nel tempo per effetto sia della prevista diminuzione della misura percentuale per il calcolo della indennità di ausiliaria (si passerà dal 79 per cento al 70 per cento), sia per la minore durata della permanenza in ausiliaria (si veda l'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 1997).

Riepilogando, gli oneri, espressi in milioni di lire, derivanti dai commi 1 e 2, possono così riassumersi:

	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000
COMMA 1			
Personale delle tre Forze armate (compresa Arma dei Carabinieri)	6.125	12.127	12.005
Personale della G.d.f	1.750	3.465	3.430
TOTALE ...	7.875	15.592	15.435
COMMA 2			
TOTALE GENERALE ...	9.660	19.127	18.935

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, all'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

2. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono soppresse le parole «della determinazione dell'indennità di ausiliaria e».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° luglio 1998.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 9.660 milioni per l'anno 1998, in lire 19.127 milioni per l'anno 1999 e in lire 18.935 milioni per l'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire 7.160 milioni per l'anno 1998, a lire 14.822 milioni per l'anno 1999 e a lire 14.675 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998- 2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento previsto per il Ministero della difesa;

b) quanto a lire 2.500 milioni per l'anno 1998, a lire 4.305 milioni per l'anno 1999 e a lire 4.260 milioni per l'anno 2000 parzialmente utilizzando le risorse che saranno disponibili per il Ministro delle fi-

nanze per ciascuno degli anni considerati, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



